

# Recupero di immobile abbandonato: non dovuto il contributo di costruzione

---

26 Settembre 2013

Il Tar Piemonte con la Sentenza 16 settembre 2013 n. 1009 in relazione ad un intervento di riqualificazione di un immobile abbandonato ha precisato che lo stato di abbandono non "azzerà" il carico urbanistico precedente e, pertanto, in assenza di un mutamento di destinazione d'uso il privato non è obbligato a pagare nuovamente il contributo di costruzione.

Nella fattispecie, l'intervento di recupero riguardava un edificio industriale dismesso da destinare a nuova attività sempre industriale lasciando inalterato il carico urbanistico e, quindi, la dotazione di servizi richiesta nell'area di riferimento.

***In allegato la sentenza TAR Piemonte 1009/2013***

13087-ALLEGATO.pdf [Apri](#)